

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Beni e documenti distrutti: come rimediare alle calamità naturali

di Arianna Semeraro

Seminario di specializzazione

Distruzione involontaria di documenti o merci a seguito di calamità naturali

Adempimenti sostitutivi per i contribuenti danneggiati

Scopri di più



L'accidentale **distruzione di beni** e di **documenti** contabili, dovuta al verificarsi di **calamità naturali**, è un avvenimento significativo che necessita di un'accurata gestione, al fine di non incorrere in gravose conseguenze.

L'avvicendarsi sempre più frequente di **episodi calamitosi** all'interno del nostro territorio nazionale rende più che mai doveroso sottolineare la disciplina in materia e, su tale filone, dopo gli eventi metereologici che hanno interessato l'Emilia Romagna, **l'Agenzia delle entrate** è intervenuta con una **comunicazione** per rispolverare le **procedure** da ispettare da tutti coloro che hanno subito la **perdita di documenti contabili e di beni**. Vengono fornite, in particolare, le indicazioni che i contribuenti devono adottare per **certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili**.

La perdita di beni o di documenti contabili, ove non certificata debitamente, è infatti foriera di **importanti conseguenze**, ovverosia:

- la prima, è che l'Agenzia delle entrate potrebbe desumere dalle differenze inventariali e/o delle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino, presupponendo così **la cessione di merce in evasione di imposta**;
- la seconda, è che la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente, non esonera quest'ultimo dall'onere della prova poiché, a norma dell'[articolo 39, comma 2, lettera c\), D.P.R. 600/73](#), **l'accertamento induttivo è sempre possibile anche "quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore"**.

Con particolare riferimento alla perdita di beni, la possibile applicazione da parte degli accertatori della presunzione secondo cui i beni non rivenuti siano stati venduti (o acquistati) in evasione di imposta, pone a carico del contribuente accertato **l'onere di provare che**, in verità, **i beni non rivenuti siano stati utilizzati nel ciclo produttivo, ovvero siano andati dispersi per causa di forza maggiore**.

Ciò posto diviene dunque fondamentale per i contribuenti conoscere i **corretti adempimenti** fissati dal legislatore per superare la presunzione di cessione del **D.P.R. 441/1997** ed evitare così il potenziale rischio di un recupero fiscale.

L'[articolo 1, D.P.R. 441/1997](#), è chiaro e possiamo semplificarlo in tal modo: un'intera produzione eseguita, ovvero i molteplici acquisti di merci, se non sono rinvenuti e/o presenti nelle rimanenze di magazzino, possono presuntivamente essere **ritenuti ceduti a terzi**. In assenza di relativa fatturazione, l'Amministrazione finanziaria ha nel proprio "arco" la freccia della **presunzione legale relativa** insita nella norma, con totale inversione dell'**onere della prova a carico del contribuente**, il quale è chiamato a dimostrare che non ha ottenuto alcun introito non dichiarato.

Soccorre allo scopo il successivo **comma 2 che, alla lettera a)**, precisa che la presunzione di cui al comma 1 non opera se **è dimostrato che i beni stessi**, alternativamente, sono stati impiegati per la produzione, oppure **risultano distrutti o sono andati perduti**. Le regole procedurali sono poi disciplinate dall'articolo 2, che distingue a seconda delle diverse fattispecie. In particolare, per la distruzione fortuita di beni strumentali la norma di riferimento è l'[articolo 2, comma 3, D.P.R. 441/1997](#), a mente del quale "La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto e? provata da **idonea documentazione** fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa **entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento** o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore e? stato determinato".

In sintesi, la perdita fortuita dei beni deve essere provata:

- attraverso la **documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione** (es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza;
- da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, da rendersi entro i **trenta giorni** dal verificarsi dell'evento (o dalla data in cui se ne ha conoscenza), dalla quale risulti il **valore complessivo** dei beni mancati indicato in contabilità e la **data certa**.

Stando ai chiarimenti forniti con la [circolare n. 31/E/2006](#), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere inviata all'Agenzia delle entrate, ma deve essere **esibita, se richiesta, agli organi di controllo** dell'Amministrazione finanziaria.

Passando alla disamina delle procedure necessarie per documentare la **distruzione involontaria di documenti contabili** a causa dei predetti eventi calamitosi, il contribuente dovrà **presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza**; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell'evento calamitoso. Dovrà poi **ricostruire**, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:

- al **recupero degli stessi da eventuali** server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
- al recupero, anche attraverso il **sistema di interscambio**, delle fatture elettroniche;
- alla eventuale **nuova stampa dei registri contabili** danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;
- a **contattare fornitori**, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della **documentazione a sostegno delle operazioni commerciali** e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.), se la distruzione ha interessato anche tali elementi probatori.

A chiosa, occorre evidenziare come sia importante che il contribuente sia **consapevole** di dover eseguire **determinate e specifiche procedure** per certificare la **distruzione accidentale** dei beni e documenti contabili, onde evitare di ricadere nel coacervo delle presunzioni più volte ivi richiamate.